

● VARATO DAL GOVERNO IL DISEGNO DI LEGGE

Verso norme più severe contro le frodi alimentari

Una volta approvate, le nuove norme rafforzeranno la tutela del patrimonio agroalimentare italiano, mettendo la legge al passo con i tempi

di **Stefano Vaccari**

Lo schema di disegno di legge (ddl) approvato il 25 febbraio dal Consiglio dei ministri è frutto di un lungo dibattito, cominciato nel 2015 con la proposta formulata dalla cosiddetta Commissione Caselli, proseguito nel dicembre 2017 con il varo di un disegno di legge governativo che però non fu mai discusso in Parlamento, e che ha visto pressoché tutte le forze politiche schierarsi per una decisa revisione delle norme penali in materia agroalimentare.

È utile ricordare che la legislazione penale in materia di alimenti si fonda attualmente sulle norme del Codice penale del 1930 e sulla legge 283 del 1962 sulla «Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande». Si tratta di indicazioni elaborate quando la normativa europea in materia non esisteva e quando i mercati erano assai più semplici e locali.

Per fare un esempio, la fattispecie di frode in commercio, punita dall'articolo 515 del Codice penale, si perfeziona con la «consegna» della cosa: in epoca di internet e di scambi commerciali sempre più virtuali, si capisce quanta difficoltà ci sia nell'applicare tale norma.

Le pene attualmente previste, inoltre, sono bassissime: molti processi per frode in commercio si concludono

con il pagamento di multe dal valore ridicolo, difficilmente con pene detentive, peraltro anch'esse modestissime.

In questo quadro una riforma del sistema penale era quindi indispensabile.

Le principali novità

Il testo approvato dal Governo è ricco di novità e, soprattutto, fornisce un quadro organico e sistematico dei reati in materia alimentare. Limitandoci a elencare le principali novità, lo schema di ddl ha introdotto:

- un'ipotesi speciale, la «Frode in commercio di alimenti», rispetto alla comune frode commerciale di cui all'articolo 515 del Codice penale, che ha esteso la portata applicativa del reato e quindi la sua applicabilità a nuove fattispecie rispetto alla mera conse-

gna del bene. La nuova formulazione, infatti, punisce chi, nell'esercizio di un'attività agricola, commerciale, industriale o d'intermediazione – precisa l'articolato – «importa, esporta, spedisce in transito, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, trasporta, detiene per vendere, offre o pone in vendita, somministra, distribuisce o mette altrimenti in circolazione alimenti, comprese acque e bevande, che, per origine, provenienza, qualità o quantità, sono diversi da quelli dichiarati o pattuiti»;

- un'ipotesi di reato, rubricata «agropirateria», finalizzata a contrastare in maniera specifica le attività organizzate per il commercio illecito di alimenti, ovvero le condotte che, benché non caratterizzate dalle ipotesi di associazione per delinquere, risultano particolarmente dannose per il tessuto d'impresa. In tal senso, specifica l'articolato, occorre dimostrare la sistematicità della condotta nonché la predisposizione di mezzi e di attività organizzate utili per le finalità fraudolente;
- il trasferimento dell'articolo 516 del Codice penale («vendita di alimenti non genuini come genuini») nella legge n. 283/62 predetta, in modo da tutelare la genuinità degli alimenti e non, come nell'attuale impostazione dell'articolo 516 del Codice penale, l'interesse al leale esercizio del commercio;

OLIO DI OLIVA

Nuovo quadro sanzionatorio

«Già da componente della Commissione agricoltura della Camera – ha dichiarato il sottosegretario alle politiche agricole, Giuseppe L'Abbate – ho presentato una proposta di legge per integrare il decreto legislativo 23 maggio 2016, n. 103 con disposizioni che consentano di adeguare il sistema sanzionatorio alle nuove disposizioni comunitarie. Norme che ora approdano all'interno del ddl sugli illeciti agroalimentari».

«L'obiettivo – prosegue L'Abbate – è quello di far sì che strumenti, tecniche e caratteristiche diverranno scientificamente obiettive per sta-

bilire le diverse tipologie e qualità di olio di oliva siano utilizzabili per legge.

Vengono, dunque, superati tutti i dubbi interpretativi che in diverse controversie giudiziarie hanno vanificato il lavoro di controllo dell'Ispettorato centrale repressione frodi. Divengono sanzionabili olii classificati come extravergine di oliva ma risultati vergini all'esame organolettico e quelli "deodorati" venduti come olio extravergine di oliva in virtù della conformità a tale categoria dei requisiti intrinseci, ma ottenuti in maniera illecita mediante un processo tipico degli olii raffinati di oliva».

A.Red.



Giuseppe L'Abbate

- una profonda rivisitazione delle norme penali della legge 283/1962: la nuova formulazione dell'art. 5 della legge punisce chi «prepara, produce, trasporta, importa, esporta, introduce in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, detiene per il commercio, somministra o commercializza con qualunque modalità alimenti» che, a causa delle inosservanze e/o delle condotte elencate nell'articolato, risultano nocivi o inadatti al consumo umano;
- una disposizione speciale, relativa agli enti operanti nel settore alimentare, riferita all'applicabilità del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 sulla responsabilità amministrativa degli enti;
- una revisione del sistema sanzionatorio del settore oleario, aggiornando le fattispecie alla regolamentazione europea, ampliandone la portata applicativa anche a colui che vende, ad esempio, un olio vergine di oliva dichiarato come extravergine di oliva.

Per concludere questa brevissima sintesi va citato un aspetto giuridico apparentemente secondario, ma forse rivelatore della nuova filosofia con cui il Governo ha affrontato la riforma: la modifica alla Rubrica del Titolo VIII del Libro II del Codice penale, che il ddl così prevede: «Dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria, il commercio e il patrimonio agroalimentare».

Una svolta epocale

L'inserimento del patrimonio agroalimentare tra i beni giuridici protetti dalla legislazione penale è a dir poco epocale: esso è il risultato delle battaglie italiane in sede europea per definire le indicazioni geografiche patrimonio culturale dell'Unione europea, della legislazione interna che a più riprese, da ultimo nel Testo unico del vino, ha riconosciuto gli alimenti quali patrimoni della Nazione, e dello sforzo per comunicare al mondo, come fatto con la Carta di Milano sottoscritta da centinaia di Nazioni e istituzioni internazionali durante Expo 2015, che il cibo è qualcosa di più di un mero alimento: ha una sua identità e dignità, frutto del tessuto culturale, sociale e ambientale che lo produce.

Con queste premesse l'augurio è che il Parlamento possa rapidamente esaminare il disegno di legge e dare all'Italia una legislazione sanzionatoria penale all'altezza del suo straordinario patrimonio agroalimentare.

Stefano Vaccari

L'ITALIA CHIEDE LA PROROGA DEI SUOI DECRETI

Origine in etichetta, adesso l'Europa deve decidere

di Angelo Di Mambro

L'Italia accelera sull'indicazione obbligatoria dell'origine delle materie prime in etichetta. Ma, a un mese dalla fine dei regimi temporanei, non è ancora chiaro cosa succederà di preciso nelle diverse situazioni nazionali, mese nero su bianco nei decreti.

Il 26 febbraio scorso l'Italia ha seguito l'esempio di Francia e Finlandia e ha notificato alla Direzione generale salute della Commissione europea l'intenzione di andare avanti, con un decreto fatto di un solo articolo, che modifica quello che stabilisce l'indicazione dell'origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattiero-caseari, estendendo la sua efficacia di un anno e mezzo, dal 31 marzo 2020 al 31 dicembre 2021.

L'Italia scrive a Bruxelles

Per rinforzare il concetto dal punto di vista politico, il ministro dell'agricoltura Teresa Bellanova e il ministro dello sviluppo economico Stefano Pa-

A un mese dall'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo in materia di etichetta non è ancora chiaro cosa deciderà la Commissione sulle attuali norme transitorie in Italia, Francia e altri Paesi

tuaneli hanno inviato ai commissari UE alla salute, Stella Kyriakides, e all'agricoltura, Janusz Wojciechowski, una lettera per chiedere che sia esteso l'obbligo di origine delle materie prime in etichetta a tutti gli alimenti.

Prima questione aperta: **la procedura prevede tre mesi per la notifica e, senza opposizione da parte della Commissione, la proroga sarebbe accettata. Però la notifica è tardiva rispetto a un decreto italiano che fissava la scadenza della norma al 31 marzo.**

Sempre che la Commissione non decida di rifiutare la proroga da subito, che succederà nel periodo tra il 1° aprile – quando entrerà in piena applicazione il regolamento 775 del 2018 sulle norme sull'indicazione del Paese di origine o del luogo di provenienza dell'ingrediente primario di un alimento – e il 26 maggio, quando scadranno i tre mesi per la concessione della proroga?

Il paradosso italiano

Seconda questione aperta: a differenza di Francia e Finlandia, che hanno in vigore etichette di origine di carne e latte con regolare notifica e per queste hanno chiesto la proroga, in



passato l'Italia non ha notificato norme sulle carni. Lo ha fatto in Conferenza Stato-Regioni alla fine del 2019 per le carni suine e su questo il dialogo con Bruxelles è stato aperto.

L'Italia, però, ha anche fatto valere sul territorio nazionale decreti per l'origine del grano nella pasta, del riso e del pomodoro, che non sono stati mai notificati a Bruxelles. O meglio, sono stati notificati, poi però la notifica è stata ritirata e la Commissione europea ha accettato di chiudere un occhio, anzi tutti e due.

Una parte degli industriali della pasta, quelli dell'Unione italiana food cui aderiscono Barilla, Voiello, La Molisana e altri marchi noti, hanno detto che continueranno a indicare l'origine della materia prima. **La questione aperta però è: come chiedere proroghe per decreti che in teoria sono ignoti a Bruxelles?**

Fino a 10 anni fa una cosa del genere sarebbe stata oggetto di avvio immediato della procedura di infrazione, ma i tempi sono cambiati, la Commissione Juncker ha introdotto il primato della flessibilità e della politica sulle procedure amministrative, che in sé non è un male, ma questo può creare un quadro normativo di difficile interpretazione e previsione per le imprese. Giustamente disorientate.

Una questione aperta

Il segnale politico della Commissione è comunque che sull'origine si può e si deve discutere. L'esperienza dei decreti nazionali in otto Paesi UE semplicemente non può essere archiviata con un colpo di spugna.

Quando la notifica di proroga francese è stata discussa dal Comitato preposto dagli Stati membri – e dovrà essere lo stesso per quella italiana – i Paesi tradizionalmente ostili a un'estensione dell'indicazione di origine hanno ripetuto la loro contrarietà ai sistemi nazionali, ma hanno anche chiesto – dato importante – un sistema armonizzato a livello UE.

Anche tra Paesi membri il dibattito non è più «origine contro non origine», ma «decidiamo un sistema unico per tutti».

Le ultime bozze che circolano della strategia «dal campo alla tavola», che dovrebbe essere presentata a fine marzo o al massimo la prima settimana di aprile, parlano di indicazione di origine obbligatoria per latte

IL COPA-COGECA CHIEDE IL RILANCIO DEL SETTORE

Un piano di emergenza per l'apicoltura europea

I membri del Copacogeca, l'organismo europeo di rappresentanza del sistema produttivo agricolo e della cooperazione, hanno lanciato un appello per l'adozione di un piano d'emergenza a sostegno degli oltre 650.000 apicoltori europei alle prese da tempo con una preoccupante crisi di mercato.

Dopo un 2019 già molto complesso – riporta una nota del Copacogeca – oggi la posta in gioco è davvero elevata, mettendo a rischio la sostenibilità economica delle aziende apistiche europee.

Una situazione che rischia di compromettere in maniera irreversibile il grado di autosufficienza dell'UE nel settore, esponendolo a una crescente dipendenza dal prodotto d'importazione.

Le richieste

Tra le azioni immediatamente cantierabili, l'organizzazione chiede maggiori **garanzie sulla conformità alla definizione europea di «miele» per tutti i prodotti importati dai Paesi terzi**, soprattutto quelli di origine cinese, oltre all'obbligo dell'etichettatura del Paese di origine sulle miscele di mieli.

Il piano d'azione prevede, tra le altre misure, anche l'introduzione da parte della Commissione europea di un **nuovo piano di controllo coordinato con gli Stati membri**, che preveda l'applicazione di nuovi metodi di individuazione delle frodi **contro le tecniche, sempre più sofisticate, di impiego di sciropi «su misura» simili al miele**.

Proposta anche l'istituzione di un **os-**

servatorio europeo sul mercato del miele, per una migliore trasparenza sui processi di formazione dei prezzi, e l'adozione di **misure ad hoc, finanziate con i fondi Pac del Secondo pilastro** (programmi di sviluppo rurale), **per la creazione di organizzazioni dei produttori e di cooperative del settore**.

Lo sviluppo di un sistema organizzato simile a quello di altri comparti, come l'ortofrutta, consentirebbe una migliore pianificazione degli investimenti e lo sviluppo di strumenti innovativi di gestione del rischio a favore della stabilizzazione del reddito degli apicoltori europei.

Tra le altre iniziative, il Copacogeca sollecita l'adozione di un **piano di promozione del miele europeo**, da finanziare con i fondi riservati alle turbative di mercato. Lo scopo è valorizzare la specificità dei mieli europei, informando i consumatori sulle caratteristiche dei prodotti UE e sul ruolo delle indicazioni geografiche protette.

Intanto, le previsioni per il raccolto 2020 in Italia sono tutt'altro che incoraggianti. L'inverno mite – spiega la Coldiretti – aumenta il rischio di gelate tardive potenzialmente in grado di compromettere le fioriture in diverse aree del Paese. Uno scenario che avrebbe impatti fortemente negativi sull'attività degli insetti impollinatori, generando prevedibili ricadute sulla produzione di miele, dopo un 2019 classificato tra le peggiori annate della storia. **F.Pi.**

e carni utilizzate come ingrediente.

Di che origine si parli è tutto da vedere, se del Paese di origine o, come nel regolamento 775/2018, di libertà di scegliere il livello di specificità geografica del luogo di provenienza, dalla regione fino all'UE passando per i diversi Paesi.

Quel regolamento, le cui linee guida sono state diffuse dalla Commissione solo a febbraio – anche questo con un ritardo che non giova a definire la situazione post 1° aprile – è diverso dai

decreti nazionali. Non si tratta di un obbligo astratto e di principio, come i decreti nazionali, ma è ancorato alla veridicità delle informazioni date al consumatore. Dispone infatti che l'indicazione del luogo di provenienza sia obbligatoria solo nel caso in cui l'omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al Paese di origine o al luogo di provenienza reali dell'alimento finale in questione.

Angelo Di Mambro

L'INFORMATORE AGRARIO

www.informatoreagrario.it



Edizioni L'Informatore Agrario

Tutti i diritti riservati, a norma della Legge sul Diritto d'Autore e le sue successive modificazioni. Ogni utilizzo di quest'opera per usi diversi da quello personale e privato è tassativamente vietato. Edizioni L'Informatore Agrario S.r.l. non potrà comunque essere ritenuta responsabile per eventuali malfunzionamenti e/o danni di qualsiasi natura connessi all'uso dell'opera.